

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **176/1994** (ECLI:IT:COST:1994:176)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **VASSALLI**

Camera di Consiglio del **13/04/1994**; Decisione del **27/04/1994**

Deposito del **05/05/1994**; Pubblicazione in G. U. **11/05/1994**

Norme impugnate:

Massime: **20798 20799**

Atti decisi:

N. 176

ORDINANZA 27 APRILE-5 MAGGIO 1994

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies, secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e del combinato disposto degli artt. 321 e 324 del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 24 settembre 1993 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, il 30 settembre 1993 dal Tribunale di Macerata, il 30 luglio 1993 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vibo Valentia, il 4 ottobre 1993 dal Tribunale di Torino, l'1, 5 e 25 ottobre 1993 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, il 28 aprile 1993 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trani e il 23 ottobre, il 2 e 4 dicembre

1992 dal Tribunale di Reggio Calabria, rispettivamente iscritte ai nn. 688, 697, 714, 734, 747, 748, 787 e 796 del registro ordinanze 1993 ed ai nn. 57, 58 e 59 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 47, 48, 50, 52 e 53, prima serie speciale, dell'anno 1993 e nn. 4 e 9, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di costituzione di Bura Renzo nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 aprile 1994 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Tribunale di S. Maria Capua Vetere (R.O. 688, 747, 748 e 787 del 1993), il Tribunale di Macerata (R.O. 697 del 1993), il Tribunale di Vibo Valentia (R.O. 714 del 1993), il Tribunale di Trani (R.O. 796 del 1993), il Tribunale di Torino (R.O. 734 del 1993) e il Tribunale di Reggio Calabria (R.O. 57, 58 e 59 del 1994), hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies, secondo comma, del decreto- legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, deducendo la violazione degli artt. 3, 24, 25, 27 e 42 della Costituzione;

che il Tribunale di S. Maria Capua Vetere (R.O. 688, 747 e 748 del 1993) ha altresì sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 321 e 324 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 24, 42, 97 e 111 della Costituzione;

e che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o comunque non fondate;

Considerato che tutte le ordinanze contestano la legittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies, secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e che a tale impugnativa risulta connessa la questione di legittimità costituzionale degli artt. 321 e 324 del codice di procedura penale sollevata, unitamente alla prima, dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, sicché i giudizi vanno riuniti per essere decisi con unico provvedimento;

che questa Corte, con sentenza n. 48 del 1994, successiva alla pronuncia delle ordinanze di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies, secondo comma, del decreto- legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e che pertanto, essendo stata la norma oggetto di impugnativa espunta dall'ordinamento, le relative questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;

che con la medesima sentenza questa Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 321 e 324 del codice di procedura penale, già sollevata negli identici termini dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, sicché, non avendo addotto il medesimo Tribunale argomenti nuovi o diversi da quelli allora esaminati, la questione ora proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi; dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12-quinquies, secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27 e 42 della Costituzione, dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, dal Tribunale di Macerata, dal Tribunale di Vibo Valentia, dal Tribunale di Trani, dal Tribunale di Torino e dal Tribunale di Reggio Calabria con le ordinanze in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 321 e 324 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24, 42, 97 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 27 aprile 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.